




Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha indicato in requisiti necessari perchè la eccezione di incompetenza per territorio derogabile sia ammissibile. Invero, ha affermato la Corte, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla "residenza" della convenuta, e non anche al "domicilio" della stessa (Cass. Civ. Sez 6^ª Ordinanza del 10.09.2018, n. 21941)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 21560-2017 R.G. proposto da:

Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 25 Settembre 2018 00:00

AZIENDA AGRICOLA <...>, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato <...>; - ricorrente -

contro

GENERTEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,<...>, presso lo studio dell'avvocato <...> che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato <...>; - controricorrente -

contro

CCC MELANIA; - intimata -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2115/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Azienda Agricola <...> propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell'appello di Genertel spa, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il 28-8-2009 in Bacoli (mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli); giudizio promosso dall'Azienda Agricola <...> nei confronti di Melania CCC, residente a Marano di Napoli, e della sua Compagnia Assicuratrice Genertel SpA, avente sede legale a Trieste.

In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Genertel, in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc; nello specifico, in ordine all'assunto del primo Giudice secondo cui l'eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l'indicazione -ex art. 19 cpc- degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la Genertel in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente "la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza", in quanto era "notorio che Genertel SpA non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attività direttamente da Trieste".

Con il proposto regolamento l'Agenzia Agricola <...> rileva l'incompletezza dell'eccezione sia perché non era stata contestata -ex art. 18 cpc- l'esistenza del foro del domicilio della CCC in Marano di Napoli sia perché la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all'art. 19 cpc.

Resiste la Genertel SpA

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il regolamento è fondato.

Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza è inammissibile in quanto incompleta, ed è pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Va innanzitutto precisato che, come più volte già chiarito da questa S.C., la completezza è requisito di ammissibilità dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016; 26094/14; 5725/13).

Ciò posto, va rilevato, quanto al primo profilo (art. 18 cpc), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07).

Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla "residenza" della convenuta Melania CCC, e non anche al "domicilio" della stessa.

Attesa la rilevabilità d'ufficio dell'incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all'art. 19.

L'accoglimento del regolamento sotto il primo profilo (art. 18 cpc) rende superfluo l'esame dello stesso anche in relazione al secondo (art. 19 cpc). In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello.

Lo stesso Tribunale regolamerà anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza.

P. Q. M.

La Corte accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello; rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle

Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 25 Settembre 2018 00:00

spese relative al presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma il 29-5-2018

Il Presidente